



Ente Parco Regionale del
TABURNO CAMPOSAURO

(Istituito con Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33)

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 13 novembre 2006

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Direttivo n. 8 del 16 febbraio 2007

I N D I C E

TITOLO I - Principi generali

- Articolo 1 - Natura giuridica
- Articolo 2 - Competenza territoriale
- Articolo 3 - Finalità

TITOLO II - Organi dell'Ente

- Articolo 4 - Organi
- Articolo 5 - Presidente
- Articolo 6 - Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento
- Articolo 7 - Consiglio Direttivo: compiti e attribuzioni
- Articolo 8 - Vicepresidente
- Articolo 9 - Giunta esecutiva
- Articolo 10 - Comunità del Parco
- Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III - Ordinamento del Personale

- Articolo 12 - Direttore del Parco
- Articolo 13 - Personale dell'Ente Parco
- Articolo 14 - Corsi di formazione professionale
- Articolo 15 - Azioni di tutela

TITOLO IV - Strumenti di gestione ed organizzazione del Parco

- Articolo 16 - Piano Territoriale del Parco
- Articolo 17 - Nulla Osta
- Articolo 18 - Piano pluriennale economico e sociale
- Articolo 19 - Acquisti, locazione ed espropriazioni
- Articolo 20 - Entrate dell'Ente
- Articolo 21 - Strumenti di Programmazione Negoziata

TITOLO V - Partecipazione dei cittadini

- Articolo 22 - Modalità di partecipazione
- Articolo 23 - Consultazione
- Articolo 24 - Istanze, petizioni e proposte
- Articolo 25 - Pubblicità degli atti

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 26 - Aggiornamento dello Statuto
- Articolo 27 - Rinvio a norme

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Natura giuridica

- 1) L'Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro (di seguito denominato Ente Parco), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.
- 2) L'Ente Parco ha sede provvisoria legale ed amministrativa presso la sede sita in Piazza Mercato, 2 – 82030 - Frasso Telesino (BN).
- 3) All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 *“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”* e, in quanto compatibili, quelle della di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 *“Ordinamento delle Autonomie locali”* e ss.mm.ii.

Articolo 2 – Competenza territoriale

- 1) L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi sul territorio del Parco Regionale del Taburno – Camposauro, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale pubblicata sul BURC numero speciale del 27 maggio 2004.
- 2) Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco alla nuova perimetrazione.

Articolo 3 – Finalità

- 1) L'Ente Parco, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 779, del 6 novembre 2002, ha il compito di perseguire finalità di:
 - Tutela, conservazione, valorizzazione e promozione delle componenti naturalistiche ed ambientali dell'area protetta;
 - Riqualificazione delle aree degradate;
 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – culturale – artistico e ambientali dell'area, favorendo la nascita di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
 - Promozione e valorizzazione delle attività economiche e agro silvo pastorali;
 - Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti.

Oltre alle finalità predette l'Ente Parco interviene per favorire concessioni di finanziamento statali e regionali a favore dei Comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco per la realizzazione degli interventi relativi alle categorie di cui all'art. 7 comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

- a) Restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

- b) Recupero dei nuclei abitativi rurali;
- c) Realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'area e del suolo;
- d) Realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- e) Promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- f) Interventi nel settore dell'agriturismo e vendita diretta di prodotti tradizionali;
- g) Svolgimento di attività sportive compatibili;
- h) Realizzazioni di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
- i) L'ente Parco, inoltre, persegue la sua missione in termini di Sviluppo Sostenibile con una visione complessa che considera l'area protetta come un ecosistema (entità territoriale) in cui sono presenti in egual peso componenti naturali e componenti antropici. La conservazione, di conseguenza, si intende e si coniuga in maniera dialettica con lo sviluppo.

Sono altresì intenti dell'Ente:

- il rispetto della biodiversità;
- contribuire a migliorare la sicurezza del territorio operando azioni atte alla prevenzione dei rischi, delle calamità naturali e dell'uso improprio del territorio;
- promuovere e realizzare Agenda 21 Locale;
- promuovere e realizzare ricerche scientifiche per la conoscenza del territorio, l'individuazione delle reti ecologiche e per operare le più adeguate scelte e le priorità da realizzare;
- individuare nella didattica ambientale uno dei modi per formare le coscienze delle nuove e vecchie generazioni ad una corretta conoscenza e ad un uso adeguato del parco;
- realizzare azioni di sperimentazione nella gestione, nell'uso e nella fruizione del bene ambientale
- incentivare la pratica del gemellaggio con altre realtà europee e mondiali;
- divulgare, con ogni media e linguaggio, sia nel mondo accademico che nella società civile, attività svolte e conoscenze dell'ecosistema Parco;
- il controllo del territorio con l'ausilio di tecnologie adeguate quali il GIS ed il SIT.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Articolo 4 – Organi

- 1) Sono Organi dell'Ente Parco ai sensi della Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33:
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo
 - La Giunta Esecutiva
 - La Comunità del Parco
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 5 – Presidente

- 1) Il Presidente Pro tempore del Parco Regionale del Taburno Camposauro è nominato con Delibera di Giunta Regionale della Campania ;
- 2) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina le attività ed ha funzione di indirizzo e coordinamento. In particolare:
 - Assume tutte le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
 - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo del Parco, la Giunta Esecutiva, stabilendo l'ordine del giorno;
 - Adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza;
 - Riferisce al Consiglio Direttivo in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo;
 - Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e sull'andamento dell'Ente;
 - Adotta tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza.
- 3) Al Presidente, in qualità di legale rappresentante di un Ente Pubblico non economico, strumentale della Regione, si applicano gli articoli 81, 82, 84, 86 e 87 del Decreto.Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrative e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela del parco.
- 5) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 6) Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

- 7) In caso di assenza o impedimento, il Presidente ne dà comunicazione all'Ente, ed in tal caso le relative funzioni sono esercitate nel relativo periodo dal Vice Presidente. Il Vice Presidente adotta, inoltre, tutti i provvedimenti amministrativi che, per delega del Presidente, sono attribuiti alla sua competenza.
- 8) Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco o dai Regolamenti, dispone la sospensione delle attività ed ordina la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo: Composizione e funzionamento

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'Ente.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - Presidente dell'Ente Parco;
 - Un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
 - Un rappresentante della Comunità Montana del Taburno;
 - Un rappresentante della Provincia di Benevento;
 - Tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturaliste maggiormente rappresentative sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - Tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio.
- 3) Il Consiglio Direttivo viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.
- 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
- 5) Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente in particolare:
 - Adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33, il Piano per il Parco e predispose un Piano pluriennale economico per le attività da realizzare compatibili con le funzioni istituzionali dell'Ente Parco;
 - Approva il Bilancio preventivo con i relativi Piani e programmi e il Bilancio Consuntivo;
 - Elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale della Campania;
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- 7) Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
- 8) Nel caso di cui alla lettera b) comma 6, l'adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato con il dovuto preavviso, con il medesimo ordine del giorno dal membro più anziano di età tra quelli che hanno presentato la richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo.
- 9) L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato presso l'albo pretorio dell'Ente Parco e comunicato ai membri del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
- a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per le riunioni;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza.
- 10) L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, a mezzo FAX o posta elettronica.
- 11) Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.
- 12) Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 13) In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente dell'Ente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
- 14) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
- 15) Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco, con voto consultivo.
- 16) Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge o dallo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

17) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo: compiti e attribuzioni

- 1) Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
- 2) Il Consiglio Direttivo, elegge al proprio interno, la Giunta Esecutiva, formata da cinque componenti, compreso il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente Parco.
- 3) La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
 - delibera lo statuto dell'Ente Parco, e previo parere della Comunità del Parco, ogni eventuale revisione, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - delibera la proposta di pianta organica e ogni sua revisione;
 - delibera la proposta di dotarsi di un Comitato Scientifico;
 - delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 - adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - elabora, in seguito a reciproche consultazioni con la Comunità del Parco, il Piano del Parco e successivamente lo approva così come previsto dall'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - esprime parere motivato e vincolante sul Piano triennale economico e sociale realizzato dalla Comunità del Parco, ai sensi dell'art. 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del parco;
 - delibera in merito alla stipula delle convenzioni con le Istituzioni e con gli Enti di diritto pubblico e privato;
 - delibera la costituzione e la partecipazione in forma associativa con gli altri Enti Parco;

- assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.
- 4) Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede l'adunanza e dal Direttore del Parco.
 - 5) Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale sia indicata la contestazione del suo voto e dei motivi del medesimo.
 - 6) Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 29 " Controllo sulle delibere degli enti " e dall'art. 30 " Controllo sui bilanci di previsione " della legge 20 marzo 1975, n. 70 e secondo le prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente Parco entro 20 giorni dalla loro adozione e restano affisse per 15 giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
 - 7) Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.
 - 8) Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salva diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo.

Articolo 8 – Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente è eletto all'interno della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento o assenza.

Articolo 9 – Giunta Esecutiva

- 1) La Giunta Esecutiva è composta:
 - dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - da quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo, di cui un Vice Presidente garantendo comunque la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e uno di nomina delle associazioni agricole maggiormente rappresentative, già presenti nel Consiglio Direttivo.
- 2) Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco **con voto consultivo**.
- 3) Alla Giunta Esecutiva compete:
 - la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo;
 - l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
- 4) La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, con votazione segreta. Per l'elezione della Giunta Esecutiva, ogni componente del Consiglio Direttivo, può esprimere al massimo n. 4 (quattro) nominativi con l'indicazione del Vice Presidente, salvaguardando le rappresentanze di cui al comma 1 del presente articolo. Viene eletto il nominativo (consigliere) che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voto viene eletto il consigliere più anziano.
 - 5) I membri della Giunta Esecutiva, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti della Giunta Esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni.
 - 6) La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro 10 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno 3 giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a 24 (ventiquattro) ore. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione. **L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma. In caso di formale autorizzazione da parte del Consigliere l'avviso di convocazione può essere notificato a mezzo fax o posta elettronica.** In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente comma, dal Vice Presidente.
 - 7) Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il membro più anziano di età presente.
 - 8) la Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta. I membri della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.
 - 9) Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui all'art. 7 comma 4.

- 10) Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti della Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui al presente articolo comma 4. Le dimissioni dei componenti vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sostituzione di un componente da addebitarsi a dimissioni o decadenza, il sostituto rimane in carica per lo stesso periodo del componente sostituito; la nuova elezione viene effettuata entro 20 giorni dal verificarsi della vacanza. In caso di vacanza funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Comunità del Parco

- 1) La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni di:
- Bonea
 - Bucciano
 - Cautano
 - Foglianise
 - Frasso Telesino
 - Melizzano
 - Moiano
 - Montesarchio
 - Paupisi
 - Sant'Agata dei Goti
 - Solopaca
 - Tocco Caudio
 - Torrecuso
 - Vitulano
- dal Presidente della Regione Campania
- dal Presidente della Provincia di Benevento
- dal Presidente della Comunità Montana del Taburno
- 2) La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
- 3) La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente dell'Ente Parco.
- 4) La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
- designa al proprio interno un massimo di quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi;
 - delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale che sottopone all'approvazione della Regione Campania e vigila sulla sua attuazione;

- esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
- esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
- esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;

Articolo 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dalla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici. I relativi compensi sono stabiliti con atto di Giunta Esecutiva.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 12 – Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui alla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33;
2. Il Direttore del Parco svolge i seguenti compiti:
 - adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
 - adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
 - esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie nei limiti degli stanziamenti delle poste di bilancio;
 - svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi.
3. Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzioni, con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente per un periodo non superiore a tre mesi, al funzionario di grado immediatamente inferiore al Direttore. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte, stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 13 – Personale dell'Ente Parco

- 1) Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed è assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di Vice Direttore sono affidate al funzionario di grado più elevato.

- 2) Per particolari e motivate esigenze il Presidente, su proposta del Direttore, e previa approvazione da parte della Giunta Esecutiva può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente, previa accettazione di questi ultimi in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che dà luogo al connesso trattamento economico.
- 3) Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico specializzato e di manodopera nel rispetto della normativa vigente. L'Ente Parco provvede alle relative procedure dopo l'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
- 4) La Giunta Esecutiva può nominare, in relazione a problemi specifici cui non possono far fronte il personale dell'Ente Parco, appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di appositi consulenti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti da rispettivi Consigli o Ordini Professionali.
- 5) La Giunta Esecutiva nelle more dell'approvazione della Pianta Organica può utilizzare il personale in servizio presso gli Enti Locali del territorio dell'Ente Parco, in posizione di distacco, ai quali sarà riconosciuto il rimborso spese di viaggio, laddove ricorrano i presupposti di legge, e che i relativi oneri sono a totale carico dell'Ente Parco.

Articolo 14 – Corsi di formazione professionale

- 1) L'Ente Parco favorisce il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione, ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionali organizzati da strutture specializzate.

Articolo 15 – Azioni di tutela

- 7) L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente, e a condizioni che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

TITOLO IV

STRUMENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Articolo 16 – Piano Territoriale del Parco

- 1) **Il Consiglio Direttivo adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le aree naturali protette, il Piano per il Parco di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n.33/1993.**
- 2) Il Piano adottato è depositato per 30 giorni presso le sedi dei Comuni, della Comunità del Parco e della Regione Campania. In tali sedi chiunque può prendere visione ed estrarne copia.
- 3) Entro i successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro 30 giorni con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
- 4) Entro 120 gg. dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 5) In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 6) Il Piano Territoriale del Parco è lo strumento per la tutela dei valori naturali ed ambientali e deve disciplinare i seguenti contenuti:
 - organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
 - vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano;
 - sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, e agli anziani;
 - sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, musei, centri visita, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche di vendita diretta e di promozione dei prodotti tradizionali dei territori del Parco;
 - indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
- 7) Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
- 8) Il Piano per il Parco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
- 9) Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 17 – Nulla Osta

- 1) Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi ed impianti è disciplinato dall'articolo 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2) L'uso del LOGO dell' Ente Parco sarà concesso per la valorizzazione dei prodotti ottenuti da imprese localizzate nel territorio con componenti di provenienza geografica del Parco previa emanazione di apposito regolamento .

Articolo 18 – Piano pluriennale economico e sociale

- 1) La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, coerentemente con il Piano Territoriale del Parco, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
- 2) **Il Piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla Regione Campania nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.**
- 3) I contenuti del Piano si estendono a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 4) In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio Direttivo e Regione Campania, la questione del Piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
- 5) Il Piano pluriennale economico e sociale è modificato con la stessa procedura prevista per l'approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 19 – Acquisti, locazione ed espropriazioni

- 1) L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco, ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

Articolo 20 – Entrate dell'Ente

- 1) Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;

- e) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512;
- f) eventuali redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- j) ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente Parco.

Articolo 21 – Strumenti di Programmazione Negoziata

- 1) L'accordo di programma, strumento di programmazione negoziata avente la finalità di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta Esecutiva.
- 2) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa a Strumenti di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 3) Ove gli strumenti di programmazione negoziata comportino una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.
- 4) Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente o suo delegato può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

TITOLO V PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 22 – Modalità di partecipazione

- 1) L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni delle amministrazioni. Le relative modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione sono stabilite con Regolamento, che deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione. A tal proposito l'Ente opererà in continuità della Carta di Halboorg, dell'Agenda 21 Locale e delle raccomandazioni prodotte in tal senso dalla Comunità Europea.

Articolo 23 – Consultazione

- 1) L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attraverso prassi e metodi raccomandati dalla Comunità Europea.

Articolo 24 – Istanze, petizioni e proposte

- 1) L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in generale, il diritto di istanza, petizione e proposta.
- 2) L'Ente Parco, tramite il Presidente o la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro 60 gg. le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
- 3) Mediante le istanze i cittadini chiedono chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
- 4) Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
- 5) Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
- 6) Modalità e termini per la presentazione di istanze, petizione e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime sono stabilite dal Regolamento del Parco.

Articolo 25 – Pubblicità degli atti

- 1) Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
- 2) La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3) Il Direttore provvede che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4) Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
- 5) L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
- 6) "Chiunque abbia interesse" può prendere visione dei documenti amministrativi e ottenerne copia; i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 – Aggiornamento dello Statuto

- 1) Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare allo Statuto vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie specifiche che attengono all'ordinamento dell'Ente Parco.

Articolo 27 – Rinvio a norme

- 1) Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, alle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato e alle norme concernenti lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, nonché alle norme e delibere regionali riguardanti specificamente l'Ente Parco.